


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO




Franco Angeli Editore - V.le Monza 106 - Milano

n. 1/2 - gen./feb. 1975

cocktail MONTALBANO



*...alla salute
della
vostra
azienda!*



IVA 1975: le novità sui soggetti esonerati

I regimi di esonero e di agevolazione nella nuova versione degli articoli 31, 32 e 33 del DPR 26.10.1972 n. 633 dopo il DPR 23.12.1974 n. 687: la « nuova » disciplina preposta ai regimi semplificati ed agevolati riassunta in una chiara tabella sinottica / di FRANCO PONTANI

Dopo la legge n. 354 del 14.8.1974, la legge n. 383 del 17.8.1974 e D.M. 31.10.1972 n. 633 col DPR 23/12.74 n. 687 cambia di nuovo volto all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Nella fig. 1 abbiamo riepilogato la disciplina preposta ai nuovi regimi semplificati ed agevolati con riferimento agli artt. 31, 32 e 33 che risulta « nuova » in quanto sostituisce praticamente i regimi precedentemente applicati.

L'aspetto veramente nuovo che appare evidente dalla recente normativa è quello della riduzione al livello

insignificante di L. 2.000.000 del volume di affari che beneficia dell'esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, prevedendo tuttavia la dichiarazione annuale ed un versamento forfettario di L. 20.000 e l'applicazione della meccanica normale a tutti i volumi di affari superiori a tale livello prevedendo agevolazioni solo per le formalità, di fatturazione e di dichiarazione.

Un aspetto egualmente interessante è la scomparsa dell'autofatturazione e dello scorporo dell'Iva nel caso di acquisto da soggetti esonerati non rimpiazzato da altre meccaniche che non risolve il problema degli ac-

Figura 1.

Obblighi	Fino a 2 milioni	Tra 2 milioni e 12 milioni	Tra 12 milioni e 36 milioni	Tra 36 milioni e 120 milioni
Fatturazione	Esonerati se nel 1974 non hanno superato i 2 milioni	A mezzo di bollettario a madre e figlia se nel 1974 non hanno superato i 120 milioni	A mezzo di bollettario a madre e figlia se nel 1974 non hanno superato i 120 milioni	A mezzo di bollettario a madre e figlia se nel 1974 non hanno superato i 120 milioni
Dichiarazioni	a) Preriodiche: esonerati se nel 1974 non hanno superato i 2 milioni b) annuale: deve essere presentata entro il 31/1/1976	a) Periodiche, esonerati se nel 1974 non hanno superato i 12 milioni b) annuale: deve essere presentata entro il 31/1/1976	a) Periodiche: entro il mese successivo al semestre precedente (se nel 1974 non hanno superato i 36 milioni) salvo l'ultimo semestre b) annuale: deve essere presentata entro il 31/1/1976	a) Periodiche: entro il mese successivo al trimestre precedente (se nel 1974 hanno superato i 36 milioni) salvo l'ultimo trimestre b) annuale: deve essere presentata entro il 31/1/1976
Versamenti Iva	L. 20.000 a forfait in occasione della dichiarazione annuale	Secondo meccanica normale in occasione della dichiarazione annuale	Secondo meccanica normale in occasione delle dichiarazioni periodiche e annuale	Secondo meccanica normale in occasione delle dichiarazioni periodiche e annuale
Numerazione e conservazione documenti	Debbono essere conservati i documenti di acquisto e importazione progressivamente numerati	Debbono essere conservati i documenti di acquisto e di importazione progressivamente numerati. Le ft. di vendita sono progressivamente numerate nel bollettario	Debbono essere conservati i documenti di acquisto e di importazione progressivamente numerati. Le ft. di vendita sono progressivamente numerate nel bollettario	Debbono essere conservati i documenti di acquisto e di importazione progressivamente numerati. Le ft. di vendita sono progressivamente numerate nel bollettario
Superamento di regime	Dall'operazione in cui avviene si applicano le norme del regime successivo con versamento dell'imposta all'atto della dichiarazione annuale.	Il superamento di regime avviene con l'operazione che determina il superamento del livello di fatturato previsto in questo regime e rende applicabili le norme del regime successivo.	Il superamento di regime avviene con l'operazione che determina il superamento del livello di fatturato previsto in questo regime e rende applicabili le norme del regime successivo.	Il superamento di regime avviene con l'operazione che determina il superamento del livello di fatturato previsto in questo regime e rende applicabili le norme del regime successivo.

quisti effettuati da imprese presso i fornitori esonerati. Per quanto possa sembrare marginale, il problema si presenta nel caso di prestazione di servizi. Riteniamo che non entrando il documento nelle meccaniche Iva (non dando luogo ad alcuno scorporo né ad alcuno addebito) sia sufficiente per l'impresa allegare ad ogni pagamento effettuato a tali fornitori la dichiarazione di soggetto esonerato ai sensi dell'art. 31 e contabilizzare a libro giornale (nella forma semplificata) l'esborso operato.

Una conseguenza non trascurabile è anche lo spostamento degli obblighi contabili previsti dal DPR 29 settembre 1973 n. 600 che vede l'applicazione della « contabilità semplificata » per i soggetti che superano i due milioni di volume di affari ai fini Iva.